



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DETRAZIONE IVA AMMESSA ANCHE SUGLI IMMOBILI NON DI
PROPRIETÀ PURCHÉ UTILIZZATI STRUMENTALMENTE**

Sentenza del 19/05/2025, dep. 19/06/2025, n. 133/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, sez. 2.

Composizione

Pres. Liberatore, Est. Di Lorenzo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 414 DETRAZIONI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI - Ristrutturazione o manutenzione di
immobili di proprietà di terzi - Detraibilità - Condizioni - Strumentalità
degli immobili all'attività d'impresa o professionale - Configurabilità -
Fattispecie

Massima

In tema di IVA, deve riconoscersi il diritto alla detrazione per lavori di
ristrutturazione o manutenzione di immobili di terzi, purché sia presente
un nesso di causalità con l'attività d'impresa o professionale svolta dal
contribuente, ancorché potenziale o di prospettiva, anche qualora, per
cause estranee al contribuente medesimo, la predetta attività non abbia
potuto concretamente esercitarsi. (Fattispecie relativa a lavori di
realizzazione di un nuovo immobile commerciale, previa stipula di un
contratto di comodato con i terzi usufruttuari del fondo).

Rif. normativi

DPR 26.10.1972, n.633, art. 19

Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 n. 388 art. 17 comma 2 lett. A

Direttive del Consiglio CEE 28/1/2006 n. 112 art. 68

Rif.

Conf:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 34291 del 23/12/2019 (Rv. 656385 - 01)

Cass., Sez. U , Sentenza n. 11533 del 11/05/2018 (Rv. 648545 - 01)

Anno pubb.

2025